

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sezione prima civile -

4138
12

Addebiato alla prenotazione a debito per
la sola registrazione della sentenza
D.P.R. 20-4-1986 n. 131 - art. 59 lett. d) a
P.S.S. F4K-TO

così composta:

dott. Roberto CIMORELLI-BELFIORE

Pres. rel.

“ Luigi Fabrizio Augusto MANCUSO

Consigliere

“ Raffaella TRONCI

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei procedimenti civili di reclamo riuniti ai n. 50006, 50016 e 50225 del R.G. per
gli affari di V.G. dell'anno 2012, vertenti

IL CASO.it

TRA

LANDE Gianfranco

ricorrente

elett.te dom.to in Roma, Via Vittoria Colonna 40, presso lo studio del procuratore
avv.to Stefano Toro che, unitamente ai procuratori avv.ti Salvatore Sciuillo e
Susanno Carrara, lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso per
reclamo.

TORREGIANI Roberto

ricorrente

elett.te dom.to in Roma, Via Eleonora Duse 35, presso lo studio dei procuratori
avv.ti Francesco Vassalli e Bruno Matarazzo che lo rappresentano e difendono per
delega a margine del ricorso per reclamo.

Ref. 6270

CASTELLACCI DE VILLANOVA Gian Piero

ricorrente

elett.te dom.to in Roma, Via di Porta Pinciana 4, presso lo studio del procuratore avv.to Mario Santaroni che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per reclamo.

E

DE VIRGILIO Pierina

resistente

elett.te dom.ta in Roma, V.le di Villa Grazioli 20, presso lo studio dei procuratori avv.ti Giambenso Borgognoni Vimercati e Maria Grazia Licci che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso per dichiarazione di fallimento.

FALLIMENTO della società di fatto tra Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani, nonché della E.I.M. European Investments Management Inc., della E.I.M. European Investments Management Limited e della E.I.M. European Investments Management Limited (Ireland).

elett.te dom.to in Roma, Via G. Avezzana 6, presso lo studio del procuratore avv.to Alessandro di Majo che lo rappresenta e difende per delega a margine delle comparse di costituzione.

resistente

RASPI Raffaella

PASQUALINI Paolo

RUSPALI Claudia

contumaci

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

E CON L'INTERVENTO DEL P.G. PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
ROMA.

OGGETTO: reclamo ex art. 18 legge fall.

CONCLUSIONI

All'udienza camerale del 16 maggio 2012, i procuratori delle parti concludevano
come in atti.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 614/011 il Tribunale ordinario di Roma dichiarava il fallimento della società di fatto esistente tra Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani, nonché dei soci illimitatamente responsabili Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani, nonché della E.I.M. European Investments Management Inc., della E.I.M. European Investments Management Limited e della E.I.M. European Investments Management Limited (Ireland).

Con ricorsi depositati rispettivamente in data 2/3/16 gennaio 2012 Lande Gianfranco, Torregiani Roberto e Castellacci De Villanova Giampiero proponevano reclamo, innanzi a questa Corte d'Appello, per la revoca dei

dichiarati fallimenti e, i primi due, anche per la condanna dei creditori istanti al pagamento delle spese della procedura fallimentare.


Disposta la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio la Curatela dei fallimenti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e De Virgilio Pierina chiedendo il rigetto dei reclami.

Il P.G. presso la Corte d'Appello di Roma concludeva come in atti.

Le cause come sopra riunite, sono state riservate per la decisione all'udienza camerale del 16 maggio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i formulati motivi di reclamo, il ricorrente Lande Gianfranco lamenta: la violazione dell'art. 6 della legge fall. per avere il Tribunale dichiarato d'ufficio il fallimento della società di fatto, e dei soci illimitatamente responsabili, in assenza di alcuna specifica richiesta del P.M. istante; la violazione degli artt. 15 e 147 della legge fall., per essere stato egli convocato innanzi alla sezione fallimentare nella sola veste di "amministratore formale" della cessata E.I.M. Limited con sede a Londra, e della pure cessata E.I.M. con sede a Dublino; la violazione del diritto di difesa in punto di rituale instaurazione del contraddittorio; l'inesistenza di una società irregolare per mancanza dei necessari presupposti di fatto e di diritto. Deduce, inoltre: l'erroneità della sentenza per il fatto che le società E.I.M. dichiarate fallite non erano soggette a fallimento in quanto cessate già da tempo e, comunque, non qualificabili in termini di imprese commerciali; l'insussistenza di uno stato di decozione sia della società di fatto che delle società del gruppo. Eccepisce, da ultimo, l'incompetenza del giudice italiano.



I ricorrenti Torregiani e Castellacci De Villanova, con i loro rispettivi autonomi reclami, denunciano entrambi la nullità o inesistenza delle notifiche delle istanze di fallimento presentate dalla Procura della Repubblica di Roma, per essere state eseguite nei loro confronti (in mancanza di ulteriori notifiche a cura dei creditori istanti), a mezzo della polizia giudiziaria e non a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come disposto dal giudice delegato.

Con gli ulteriori motivi di censura il Torregiani e il Castellacci sollevano questioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate dal primo reclamante.

Per evidenti ragioni di carattere logico-giuridico, è il caso di esaminare preventivamente l'eccezione di "incompetenza" del giudice italiano spiegata dai reclamanti Lande e Torregiani.

Osserva, in proposito, il Collegio che il Tribunale fallimentare ha ritenuto la giurisdizione dell'adito giudice italiano in piena coerenza con le risultanze dell'istruttoria prefallimentare, e segnatamente con gli accurati accertamenti della Guardia di Finanza. Sicchè, pur essendo pacifico che le tre soc. E.I.M. avevano sede legale all'estero, va condivisa la conclusione secondo cui il centro principale degli interessi delle stesse, il luogo cioè dove si svolgeva l'amministrazione delle società (scelte imprenditoriali e strategiche per l'attività sociale), nonché dove le società raccoglievano i risparmi degli investitori, tenevano i rapporti con i clienti e con le banche e dove sono apparse ai terzi operare, è stato in Italia, a Roma.

Tali elementi di fatto, specificati nella sentenza impugnata, dai quali può agevolmente desumersi che in Italia vi fosse stato il centro principale degli interessi delle società non possono ritenersi infirmati dal rilievo che (come si



sostiene da parte reclamante) le stesse avessero in Irlanda e in Inghilterra uffici funzionanti, e pertanto in certo senso operativi.

La legge fallimentare, per quanto attiene alla giurisdizione ai fini della dichiarazione di fallimento, deve interpretarsi in base alla disciplina comunitaria: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 20 ottobre 2011, causa C-396/09. Del resto, l'art. 9 legge fall. fa espressamente salva la normativa dell'Unione Europea. L'art. 3 del Regolamento (Ce) del consiglio 29 maggio 2000 n. 1346 dispone che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato "il centro degli interessi principali del debitore" (c.d. Center of main interest, COMI), il quale, per le società, si presume – fino a prova contraria – coincidere con quello della sede statutaria.

Come ha da ultimo osservato la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, "il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi; qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta dalla suddetta disposizione non è superabile; laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di

stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”. Nello stesso senso si è, da ultimo, pronunciata Cass. 12 dicembre 2011, n. 26518.

Nella specie, come ha osservato il Tribunale sulla base delle univoche risultanze dell'istruttoria prefallimentare: l'attività societaria era stata sempre svolta quasi esclusivamente in Italia, non emergendo dagli atti alcun elemento che possa deporre nel senso contrario; le E.I.M. facevano capo sempre ai medesimi soggetti italiani (Lande, Raspi, Torregiani, Castellacci De Villanova); le sedi impiegate per operare economicamente erano state sempre situate in Italia, e segnatamente in Roma; le tre E.I.M. avevano operato economicamente attraverso gli stessi conti correnti in essere presso la Carispaq ed intestati indistintamente alla E.I.M. Ltd ed alla E.I.M. Inc.; l'attività di raccolta del risparmio era avvenuta, sino all'esecuzione delle misure cautelari (marzo 2011) con pianificazione, in Italia, degli investimenti ad opera dei reali titolari Raspi, Torregiani, Castellacci De Villanova e Lande.

In un tale inequivocabile contesto emerso dalle attività di indagine, le generiche osservazioni dei reclamanti sull'attività svolta dalle società anche all'estero non mutano la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, nulla togliendo alla circostanza che le decisioni e le scelte discrezionali inerenti alla gestione sociale si trovassero in Italia, e precisamente a Roma. Peraltro, nessun elemento certo è stato addotto, né tantomeno dimostrato, al fine di scalfire le suddette conclusioni.

Il motivo va dunque disatteso.

Il reclamo non appare fondato neppure in relazione alla nullità o inesistenza, dedotta dal Torregiani e dal Castellacci De Villanova, della notifica delle istanze di fallimento eseguite dal P.M.: nullità che avrebbe propagato i propri effetti alla sentenza, essendo insuscettibile di essere sanata dalla costituzione in giudizio delle parti.

A tale specifico riguardo è sufficiente notare come, nel caso di specie, la notifica a mezzo della polizia giudiziaria non possa considerarsi inesistente essendo stata compiuta da un organo comunque dotato del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; e neppure nulla, non essendo prevista tale sanzione in maniera espressa e non essendo tale irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, ma, come tale, costituisce una mera irregolarità ininfluenza sul processo, come tale sanata dalla costituzione in giudizio della parte.

Sulla dedotta dichiarazione d'ufficio, da parte del Tribunale, del fallimento della società di fatto intercorsa tra il Lande, la Raspi, il Torregiani ed il Castellacci De Villanova è il caso di osservare come lo stesso Tribunale abbia precisato in sentenza che l'audizione ex art. 15 legge fall. era avvenuta sulla base di ricorsi nel corpo dei quali si era comunque postulata l'esistenza di una società irregolare facente capo alle persone fisiche in questione. Così come risulta accertato all'esito delle indagini della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, "secondo cui le tre summenzionate società E.I.M. avevano operato esclusivamente in Italia nel settore della raccolta del risparmio nonché di offerta e di gestione di servizi di investimento, pur non essendo munite delle autorizzazioni di legge, e sotto la direzione unitaria del gruppo di persone Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani".

Pertanto, diversamente da quanto si sostiene da parte reclamante, è da escludere: che il Tribunale, nel dichiarare il fallimento della società di fatto, abbia proceduto d'ufficio in violazione dell'art. 6 della legge fall., essendosi viceversa limitato ad individuare le entità soggettive cui riferire le richieste di dichiarazione di fallimento sulla base degli elementi fattuali contenuti nell'istanza, che delineano con chiarezza i contorni di una vera e propria società irregolare, specificandone il ruolo di unico soggetto imprenditore: con conseguente insussistenza di alcuna violazione dei diritti di difesa, nulla rilevando la veste formale con la quale i reclamanti erano stati convocati nella fase prefallimentare (v. Cass. 8054/09).

La sussistenza degli elementi costitutivi di una società di fatto è stata correttamente ritenuta dal Tribunale sulla base del complesso di dati, precisi e concordanti, acquisiti dalle autorità inquirenti, e specificamente dalla Guardia di Finanza. Da essi è stato agevole inferire, al di là dei ruoli formali rivestiti dalle persone fisiche, un sistema di gestione collettiva di un'estesa attività di raccolta del risparmio esercitata in larga scala (peraltro in assenza di autorizzazioni) nel quadro di una comune strategia d'impresa per mezzo dello strumento operativo rappresentato dalle società del gruppo. E ciò anche in base a quanto emerso a seguito delle denunce-querelle sporte da numerosi investitori, per un totale di somme incassate (per essere investite, e mai restituite) per oltre dieci milioni di euro.

Il complesso probatorio delineato in sentenza (non contraddetto da alcun diverso elemento di obiettiva valutazione), consente quindi di ritenere provata l'esistenza di un rapporto societario di fatto tra le persone fisiche indicate, risultate tutte

cooperanti per il raggiungimento di un comune obiettivo economico, da attuarsi attraverso un sistema di commistione gestionale delle varie società del gruppo comprovato anche dalla intestazione degli estratti conto ad E.I.M. senza alcuna distinzione, come pure dalla utilizzazione indifferenziata dei segni distintivi delle stesse: col risultato di una sostanziale unicità del soggetto economico operante in Italia con la cospicua raccolta di risparmi nel paese.

Essendo stato pure accertato che le società del gruppo avevano operato sino all'esecuzione delle misure cautelari (marzo 2011) disposte dall'Autorità giudiziaria, in guisa da non potersi in alcun modo ipotizzare una loro (peraltro meramente enunciativa) effettiva precedente cessazione, è evidente la fallibilità delle stesse anche per la loro natura di imprese commerciali, essendo pacifico come l'accertata attività di raccolta e gestione dei risparmi sia in tutto assimilabile all'attività bancaria.

Di qui l'infondatezza dei corrispondenti motivi di censura.

L'impugnata sentenza va confermata anche per quel che attiene alla prova dell'insolvenza della società di fatto. Questa infatti, operando nel quadro di un'unica realtà imprenditoriale, grazie alla comune gestione e direzione da parte dei suoi soci, ha svolto direttamente l'attività d'impresa in tal modo assumendo obbligazioni verso i creditori. Ciò ha, così, legittimato l'apertura della procedura concorsuale anche nei confronti del raggruppamento di persone fisiche, da estendersi necessariamente ai soci illimitatamente responsabili.

La "situazione di irreversibile decozione di tutte le società" del gruppo (considerata nel suo complesso, stante la loro acclarata commistione), bene evidenziata nella sentenza reclamata, appare poi inequivocabilmente dimostrata:

dalla impossibilità, ammessa dagli stessi titolari, di restituzione di ingenti importi ai clienti investitori in relazione alle somme versate in linea capitale ed ai rendimenti rendicontati; dal saldo negativo accertato dalla Guardia di Finanza per circa 237 milioni di euro; dall'ammontare delle somme investite e non restituite, non inferiore ad E. 10,2 milioni, relativamente a coloro che avevano sporto denuncia-querela; dal mancato pagamento di imposte per E. 4.422.898,51; dalla mancanza di libri sociali e dall'ammontare dei crediti insinuati pari a circa E. 61.400.000,00, quale risulta dalle 192 domande di insinuazione (come documentato dalla curatela).

Conformemente alle richieste del P.G. i reclami vanno dunque rigettati, con la condanna solidale dei reclamanti alla rifusione delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.

IL CASO.it
P. Q. M.


La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta i reclami proposti avverso la sentenza n. 614/011 del Tribunale fallimentare di Roma e condanna, in solido, i ricorrenti Lande Gianfranco, in proprio e n.q., Torregiani Roberto e Giampiero Castellacci De Villanova alla rifusione, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese della presente procedura liquidate in complessivi E. 4.000,00, di cui E. 800,00 per competenze ed E. 3.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Nulla per spese quanto agli altri resistenti non costituiti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2012.

IL PRESIDENTE est.



11

Depositato in Cancelleria

oggi, 10 SET 2012
IL CANCELLIERE Ct
Rossana Risolter

IL CASO.it